

**CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E
RICERCA AMBIENTALE**

E

**L'AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO E L'AMBIENTE DELLA SARDEGNA**

L'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, di seguito indicato "ISPRA", con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale, Alessandro Bratti, nato a Ferrara il 4/5/1958, domiciliato per la carica presso la sede ISPRA di via Vitaliano Brancati, 48, 00144 Roma

E

L'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e l'Ambiente della Sardegna, di seguito indicato Fo.Re.S.T.A.S., ente pubblico non economico, con sede in Cagliari, Viale Luigi Merello, 86 – 09123, partita IVA n. 03669190922, codice fiscale n. 03669190922, rappresentata dal Direttore Generale, Antonio Casula nato a Milis (OR) il 08/03/1966 per la sua carica domiciliato in Cagliari, via Viale Luigi Merello, 86

PREMESSO CHE:

1. La legge forestale della Sardegna (Legge 8/2016) ha istituito l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., che ha sostituito con decorrenza immediata a far data dal 28/4/2016 il soppresso Ente Foreste della Sardegna;
2. gli articoli 35, 36 e 37 di cui alla legge 8/2016 stabiliscono la *mission*, gli ambiti di intervento e le funzioni dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.. In particolare, l'Agenzia attua i propri compiti istituzionali sul territorio regionale operando, tra l'altro, attraverso la gestione della rete ecologica regionale negli ambiti forestali. L'agenzia ha inoltre funzioni di cura, tutela e conservazione del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio, anche attraverso la diffusione faunistica e la gestione dei centri di allevamento e recupero della fauna selvatica;

3. l'art. 28, comma 1, del D.L. N. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, che al fine di garantire la razionalizzazione delle strutture tecniche statali, ha istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale);
4. l'art. 28, comma 2, del succitato D.L., che ha attribuito all'ISPRA le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM, i quali sono soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del medesimo articolo;
5. l'art. 28, comma 4, del citato D.L. n. 112/2008, che ha disposto che la denominazione “Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale”, sostituisce ad ogni effetto ed ovunque presente le denominazioni APAT, INFS ed ICRAM;
6. ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione ed attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA);
7. Tramite il coordinamento del SNPA, l'ISPRA assicura un monitoraggio capillare, anche attraverso attività “in campo”, di tutte le componenti che possono avere un impatto sull'ambiente naturale, al fine di garantire il raggiungimento di livelli omogenei di protezione dell'ambiente in tutto il paese (Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali – LEPTA). Il sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) può adottare tecniche vincolanti in materia ambientale avendo altresì facoltà di segnalare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la necessità di interventi anche normativi in materia ambientale;
8. l'ISPRA, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza, ai sensi della Legge 157/92 - Art. 7, comma 1), collabora con lo Stato, le Regioni e con gli Enti da questi delegati, alle attività di conservazione e gestione della fauna selvatica;
9. l'art. 7, comma 3 della LN 157/92 prevede che l'ISPRA abbia il compito di “censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l'evoluzione e

- i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti con l'obiettivo di promuovere la riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome”;
10. con Delibera n.7/CA dell'8 novembre 2017, il Consiglio di Amministrazione di ISPRA ha conferito l'incarico di Direttore Generale al Dott. Alessandro Bratti;
 11. che l'insediamento del Direttore Generale è avvenuto in data 16 dicembre 2017;
 12. il progetto Life “AQUILA a-Life” (LIFE16 NAT/ES/000235) ha come finalità l'incremento dell'areale di distribuzione dell'Aquila di Bonelli *Aquila fasciata* nel Mediterraneo occidentale ed il recupero della specie oggi classificata in Italia, in pericolo critico di estinzione. Coordinato da GREFA, una ONG spagnola che si occupa di conservazione della natura anche attraverso il recupero di fauna in difficoltà e programmi di *captive breeding*, il progetto è iniziato ad ottobre del 2017, ha una durata di 5 anni e coinvolge altri partner spagnoli e francesi;
 13. le azioni in capo ad ISPRA, Area per l'Avifauna Migratrice, prevedono la reintroduzione della specie in Sardegna, ove l'estinzione risale probabilmente agli anni novanta.
 14. il progetto ha avuto il supporto della Regione Sardegna che sarà attivamente coinvolta nella scelta dei siti di rilascio;
 15. la reintroduzione dell'Aquila di Bonelli in Sardegna rappresenta una grande opportunità per la conservazione della specie anche attraverso il ripristino della continuità di areale nel Mediterraneo centro-occidentale;
 16. l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve

regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

17. l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
18. l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
19. Fo.Re.S.T.A.S e l'ISPRA sono interessati, nell'ambito dei rispettivi campi di attività e per gli scopi comuni a ciascuno, ad avviare una collaborazione per il concreto adempimento dei propri compiti istituzionali in materia di conservazione e gestione del patrimonio faunistico nell'ambito del territorio di specifica competenza;
20. le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e della fauna selvatica;
21. le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione.
22. il progetto Life "AQUILA a-Life" (LIFE16 NAT/ES/000235) prevede la realizzazione della reintroduzione dell'Aquila di Bonelli in Sardegna;
23. l'identificazione di siti di rilascio idonei, caratterizzati, fra le altre cose, da limitato disturbo e accesso controllato è indispensabile per la buona riuscita della reintroduzione;
24. Fo.Re.S.T.A.S gestisce parte del patrimonio forestale della Sardegna, inclusi alcuni territori idonei al rilascio degli individui di Aquila di Bonelli;
25. in virtù di quanto sopra, Fo.Re.S.T.A.S è in grado di fornire supporto tecnico e risorse umane per consentire il corretto svolgimento delle attività di reintroduzione;

26. Fo.Re.S.T.A.S e l'ISPRA sono interessati, nell'ambito dei rispettivi campi di attività e per gli scopi propri di ciascuno, ad avviare una collaborazione per quanto attiene gli aspetti logistici e tecnici della reintroduzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse formano parte sostanziale ed integrante del presente atto.

ART. 2

Oggetto della presente Convenzione è la collaborazione tra ISPRA e l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna, (d'ora innanzi Fo.Re.S.T.A.S.) per il supporto tecnico e scientifico nella realizzazione delle strutture di ambientamento impiegate nella reintroduzione, nel reperimento delle principali risorse trofiche da somministrare agli animali nella fase di ambientamento e post rilascio nonché nell'assistenza veterinaria ai soggetti impiegati nella reintroduzione.

ART. 3

L'ISPRA si impegna a:

- identificare i siti di rilascio e redigere uno studio di fattibilità, come previsto dal progetto;
- fornire le caratteristiche tecniche delle gabbie di ambientamento (vedi allegato alla presente), sulla base dei modelli utilizzati da Grefa, capofila del progetto Life menzionato in precedenza;
- collaborare alla messa in opera della gabbia di *hacking* e alla definizione del fabbisogno alimentare degli animali;
- installare il sistema di sorveglianza e le fotocamere all'interno di detta gabbia;
- monitorare gli animali sia durante la fase di *hacking* sia nella fase post rilascio;
- valutare lo stato di salute degli animali e fornire indicazioni al veterinario incaricato da Fo.Re.S.T.A.S utili a definire gli eventuali interventi che ritenesse necessari;
- fornire la documentazione ed il supporto necessari alla piena realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione;

Fo.Re.S.T.A.S si impegna a:

- collaborare all'identificazione dei siti di rilascio;
- realizzare n. 1-2 gabbie di ambientamento, in relazione all'effettivo costo di acquisto e realizzazione, nei siti individuati da ISPRA per il rilascio, di cui una entro aprile/maggio 2018 e la seconda in tempi successivi, da concordare fra le parti in base all'esito dei primi rilasci e ad eventuale rimodulazione dei fondi disponibili da Progetto;
- garantire la manutenzione di dette gabbie per la durata del loro utilizzo e comunque non oltre la fine del progetto;
- provvedere all'acquisto ed allo stoccaggio delle prede da offrire alle aquile durante la fase di ambientamento e nei primi mesi post rilascio (vedi allegato tecnico);
- fornire assistenza veterinaria utile al recupero delle aquile eventualmente rinvenute in difficoltà, sia durante la fase di ambientamento che post-rilascio;
- mettere a disposizione del personale ISPRA e dei collaboratori coinvolti nel progetto le strutture logistiche nelle aree ove si concentreranno le attività di progetto;
- qualora necessario, garantire l'accesso al personale ISPRA e ai collaboratori coinvolti nel progetto ai territori gestiti da Fo.Re.S.T.A.S e soggetti a restrizione di circolazione ai fini di garantire il monitoraggio durante la fase di ambientamento e post-rilascio;

ART. 4

Lo svolgimento delle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi prefissati è affidato al personale qualificato di Fo.Re.S.T.A.S e di ISPRA. Durante l'attività svolta nell'ambito della Convenzione, gli Enti appena citati saranno responsabili del proprio personale e dei propri mezzi, per ogni eventuale danno che dall'attività medesima possa derivare a persone e cose.

ART. 5

La presente Convenzione avrà durata di anni 5 a decorrere dal momento della sua sottoscrizione al 30 settembre 2022.

ART. 6

Per le attività previste dalla presente convenzione, l'ISPRA rimborserà a Fo.Re.S.T.A.S un importo pari a Euro 44.850 fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 633/1972.

ART. 7

Fo.Re.S.T.A.S predispone una relazione periodica sulle attività realizzate nell'ambito della presente convenzione, con particolare riferimento agli interventi di carattere veterinario; inoltre fornirà una relazione finale di sintesi a cui allegherà anche il dettaglio delle spese sostenute, comprensiva della documentazione attestante l'effettivo pagamento avvenuto per l'attuazione degli impegni di cui alla presente Convenzione.

ART. 8

L'ISPRA individua nel Dr. Fernando Spina, il Referente della presente Convenzione. Fo.Re.S.T.A.S individua quale proprio Responsabile di Convenzione il Dr. Dionigi Secci, in servizio presso l'ente stesso.

ART. 9

Qualora lo si ritenga indispensabile, le parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo fra le parti, fermo restando che tali modifiche non possono comportare una trasformazione sostanziale delle prestazioni individuate, tempi o costi aggiuntivi.

ART.10

I rimborsi per le attività oggetto della presente Convenzione verranno erogati dall'ISPRA a Fo.Re.S.T.A.S- entro 30 giorni dalla presentazione di note di addebito che dovranno riportare i dettagli del progetto (AQUILA a-LIFE - LIFE16 NAT/ES/000235 - CUP I93C17000040003 – Azione C2), corredate dalle rendicontazioni analitiche delle spese sostenute, previa approvazione da parte del Referente di Convenzione ISPRA.

ART.11

Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del seguente accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

ART.12

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie per il proprio personale impiegato. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

ART.13

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

ART.14

La documentazione derivante dalla presente Convenzione è di proprietà di entrambe le parti che ne potranno disporre pienamente fatti salvi i diritti morali dell'autore. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all'altra parte. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione nonché al progetto Life citato in premessa.

ART.15

Le parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno trenta (30) giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute a conclusione delle attività positivamente eseguite.

ART.16

Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra l'ISPRA e Fo.Re.S.T.A.S, si applicano le norme vigenti per l'amministrazione del

patrimonio e per la contabilità generale dello stato, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.

ART. 17

La presente Convenzione, redatta in duplice copia è soggetta a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 131/86) e l'onere della registrazione ricade esclusivamente sulla parte richiedente la registrazione (art. 57 del D.P.R. 131/86).

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al DPR n. 642 dl 26/10/1972 e sue successive modifiche e integrazioni.

ART. 18

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio: l'ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48 e Fo.Re.S.T.A.S in Cagliari, V.le Luigi Merello 86

ART. 19

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

La presente Convenzione è sottoscritta digitalmente dalle Parti, come disposto dall'art. 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. N. 82 del 07.03.2005.

Fo.Re.S.T.A.S

ISPRA

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale